

L'ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE

**GUIDA
REALIZZATA DALLA
CAMERA DI COMMERCIO DI MACERATA**

La presente guida è stata redatta da Massimiliano Palombi in collaborazione con Paolo Carducci e Luisa Petetta, funzionari del Registro Imprese di Macerata.

INDICE

FINALITÀ DELLA NORMATIVA.....	3
DEFINIZIONE DI AUTORIPARAZIONE.....	3
CATEGORIE DI ATTIVITÀ	4
REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE.....	5
<i>Requisiti personali richiesti per il responsabile tecnico.....</i>	<i>5</i>
<i>Requisiti tecnico-professionali richiesti per il responsabile tecnico</i>	<i>5</i>
 RAPPORTO RESPONSABILE TECNICO-IMPRESA	 9
CASI PARTICOLARI	10
AMBITO DI COMPETENZA DEL REGISTRO IMPRESE.....	10
PROCEDURE	10
RIFERIMENTI NORMATIVI	11

FINALITÀ DELLA NORMATIVA

L'attività di autoriparazione è disciplinata al **fine di elevare il grado di sicurezza nella circolazione stradale** attraverso una qualificazione dei servizi resi dalle imprese che effettuano interventi sui veicoli. Con la **legge 5 febbraio 1992, n. 122** contenente “**disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione**” il legislatore ha inteso riservare la professione di autoriparatore a quei soggetti che, almeno sulla carta, siano in possesso dei requisiti ritenuti necessari a garantire che gli interventi sui mezzi di trasporto circolanti su strada vengano effettuati a regola d'arte.

DEFINIZIONE DI AUTORIPARAZIONE

Per autoriparazione si intende l'attività di **manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e cose.**

Rientrano nell'attività di autoriparazione	<u>Non</u> rientrano nell'attività di autoriparazione
- tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente dei veicoli (o complessi di veicoli) a motore - installazione sui veicoli (o complessi di veicoli) a motore di impianti e componenti fissi. - riparazione pneumatici, anche se svolta da impresa diversa da quella che effettua lo smontaggio e il rimontaggio.	- lavaggio dei veicoli * - riifornimento di carburante * - sostituzione filtro aria e filtro olio * - sostituzione olio lubrificante e altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento * - commercio <u>esclusivo</u> di veicoli ** - attività di costruzione di veicoli (seppure speciali) e di costruzione di carrozzerie*** - attività di riparazione di veicoli <u>non</u> adibiti al trasporto su strada di persone e cose - attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata sui mezzi propri dalle imprese <u>agricole</u> provviste di officina interna - attività esercitata da particolari categorie di artigiani (es. carrozzieri battitori, riparatori di parabrezza) che svolgono il loro servizio <u>in favore delle officine</u> (senza alcun intervento nelle operazioni sul veicolo). Lo stesso principio vale per il carburatorista che non interviene nel servizio al cliente finale - rigenerazione di pneumatici (i pneumatici vengono completamente rigenerati e commercializzati previo controllo dei loro requisiti di sicurezza).

* Le attività di lavaggio dei veicoli, rifornimento carburante sostituzione filtri e liquidi devono in ogni caso essere svolte nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti.

CAMERA DI COMMERCIO DI MACERATA

**** Le imprese che esercitano in prevalenza attività di commercio o noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto e tutte le altre imprese o enti che svolgano con carattere strumentale o accessorio attività di autoriparazione per uso interno (**officine interne**) sono soggette alla disciplina.**

***** Le operazioni di costruzione dei veicoli (anche speciali) e delle carrozzerie e le attività che comportano una totale trasformazione del veicolo sono escluse dall'ambito di applicazione della legge 122/92 in quanto soggette alle ben più stringenti norme in materia di omologazione.**

CATEGORIE DI ATTIVITÀ

A partire dal **5 gennaio 2013** l' autoriparazione si distingue in attività di:

- **meccatronica** (comprende realizzazione di impianti a metano o GPL);
- **carrozzeria;**
- **gommista.**

La legge 11 dicembre 2012, n. 224 ha infatti unificato le categorie della meccanica-motoristica ed elettrauto in quella denominata "meccatronica". L'evoluzione nella tecnica di costruzione dei veicoli non consente più distinguere nettamente tra le componenti meccaniche e quelle elettriche e il legislatore ha ritenuto così di dover accorpare le due attività.

Di conseguenza, a partire dal 5 gennaio 2013, si è delineata la seguente situazione.

NUOVE IMPRESE

Non è più possibile iscrivere un'impresa per la sola attività di meccanica-motoristica o per la sola attività di elettrauto ma **unicamente per l'attività di meccatronica.**

Per svolgere l'attività di meccatronica occorre possedere i requisiti necessari all'attività di meccanica-motoristica e all'attività di elettrauto.

IMPRESE GIA' IN ATTIVITA'

Per le imprese già in attività e regolarmente iscritte nel registro imprese o all'albo delle imprese artigiane al 5 gennaio 2013 la legge prevede quanto segue:

- quelle **già abilitate sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto sono abilitate di diritto alla nuova attività di "meccatronica";**

- quelle **già abilitate alla sola attività di meccanica/motoristica possono continuare a svolgere l'attività per cinque anni** (cioè sino al 5 gennaio 2018), ma entro tale data i responsabili tecnici debbono acquisire anche un titolo abilitante all'attività di "elettrauto", mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico);

- quelle **già abilitate alla sola attività di elettrauto possono continuare a svolgere l'attività per cinque anni** (cioè sino al 5 gennaio 2018), ma entro tale data i responsabili tecnici debbono acquisire anche un titolo abilitante all'attività di meccanica/motoristica, mediante la frequenza di un

CAMERA DI COMMERCIO DI MACERATA

apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico);

- **possono comunque continuare a svolgere l'attività le imprese i cui responsabili tecnici (siano o meno titolari dell'impresa stessa) abbiano compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013, e ciò sino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.**

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE

Per svolgere l'autoriparazione **l'impresa deve designare, per ciascuna categoria di attività, un responsabile tecnico in possesso di determinati requisiti personali e tecnico-professionali.**

L'impresa può svolgere più categorie di attività nominando più responsabili tecnici oppure avvalendosi di un solo responsabile tecnico in possesso dei requisiti per le diverse classi di attività esercitate.

REQUISITI PERSONALI RICHIESTI PER IL RESPONSABILE TECNICO

- Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea o di stato extra UE con cui sia operante la condizione di reciprocità
- Assenza di condanne definitive per reati commessi nello svolgimento dell'attività di autoriparazione per i quali sia prevista una pena detentiva

N.B. **Il requisito dell'idoneità fisica è stato soppresso** (Decreto Legge 9/2/2012 n. 5, art. 39). Non occorre più, di conseguenza, allegare il certificato medico di idoneità all'attività di autoriparazione.

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI RICHIESTI PER IL RESPONSABILE TECNICO

Ci sono quattro modi **alternativi** per maturare i requisiti tecnico professionali:

- 1) **Esperienza lavorativa di tre anni** (negli ultimi cinque) in imprese esercenti autoriparazione
- 2) **Esperienza lavorativa di un anno** (negli ultimi cinque) in imprese esercenti autoriparazione + **titolo di studio a carattere tecnico-professionale**
- 3) **Esperienza lavorativa di un anno** (negli ultimi cinque) in imprese esercenti autoriparazione + **apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione**
- 4) **Diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea in materia attinente l'attività**

Le singole opzioni sono di seguito riportate in dettaglio nella tabella seguente

1) Esercizio dell'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni per almeno tre anni

CAMERA DI COMMERCIO DI MACERATA

L'esperienza lavorativa può essere maturata in qualità di

- titolare lavorante di ditta individuale
- socio lavorante di società di persone
- amministratore lavorante di società di capitali
- associato in partecipazione con apporto di lavoro
- lavoratore dipendente (operaio qualificato)
- collaboratore familiare lavorante
- collaboratore coordinato e continuativo/collaboratore a progetto (*la fattispecie dovrà essere valutata caso per caso per accertare le mansioni effettivamente svolte durante la collaborazione/progetto*);
- prestatore di lavoro somministrato (già interinale);
- prestatore di lavoro ripartito;
- prestatore di lavoro somministrato.

in una impresa esercente la categoria di attività per la quale si chiede il riconoscimento dei requisiti (per la meccatronica è necessaria esperienza maturata in imprese abilitate sia all'attività di meccanica-motoristica che all'attività di elettrauto).

L'esperienza lavorativa deve essere maturata in una impresa esercente l'autoriparazione (ed in particolare la specifica categoria per cui si richiede l'abilitazione). Non possono essere prese in considerazione esperienze maturate in imprese di tipo diverso quali, ad esempio, le imprese costruttrici di veicoli o parti di essi.

Non è necessario che l'attività sia stata svolta continuativamente, ma deve essere stata esercitata negli ultimi cinque anni (**si considera valido il quinquennio precedente alla dichiarazione di inizio attività**).

N.B. Requisito sostanziale per aver maturato il requisito tecnico è l'effettivo esercizio dell'attività che potrà essere verificato dall'Ufficio del registro delle imprese, anche a campione, presso i competenti istituti assistenziali e previdenziali. In particolare, per titolari di impresa, soci e amministratori di società l'attività lavorativa deve essere comprovata da iscrizione all'INAIL.

2) Esercizio dell'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni per almeno un anno + titolo di studio a carattere tecnico-professionale

L'esperienza lavorativa può essere maturata in qualità di

- titolare lavorante di ditta individuale;
- socio lavorante di società di persone;
- amministratore lavorante di società di capitali;
- associato in partecipazione con apporto di lavoro;
- lavoratore dipendente (operaio qualificato);
- collaboratore familiare lavorante;

CAMERA DI COMMERCIO DI MACERATA

- collaboratore coordinato e continuativo/collaboratore a progetto; *(la fattispecie dovrà essere valutata caso per caso per accertare le mansioni effettivamente svolte durante la collaborazione/progetto);*
- prestatore di lavoro somministrato (già interinale);
- prestatore di lavoro ripartito;
- prestatore di lavoro somministrato.

in una impresa esercente la categoria di attività per la quale si chiede il riconoscimento dei requisiti (per la meccatronica è necessaria esperienza maturata in imprese abilitate sia all'attività di meccanica-motoristica che all'attività di elettrauto).

L'esperienza lavorativa deve essere maturata in una impresa esercente l'autoriparazione (ed in particolare la specifica categoria per cui si richiede l'abilitazione). Non possono essere prese in considerazione esperienze maturate in imprese di tipo diverso quali, ad esempio, le imprese costruttrici di veicoli o parti di essi.

Non è necessario che l'attività sia stata svolta continuativamente, ma deve essere stata esercitata negli ultimi cinque anni **(si considera valido il quinquennio precedente alla dichiarazione di inizio attività).**

Il titolo di studio può essere stato conseguito anche durante o dopo lo svolgimento dell'attività lavorativa.

N.B. Requisito sostanziale per aver maturato il requisito tecnico è l'effettivo esercizio dell'attività che potrà essere verificato dall'Ufficio del registro delle imprese, anche a campione, presso i competenti istituti assistenziali e previdenziali. In particolare, per titolari di impresa, soci e amministratori di società l'attività lavorativa deve essere validata da iscrizione all'INAIL.

Titoli di studio

- Attestato di promozione al IV anno dell'Istituto Tecnico Industriale con indirizzo attinente l'attività

3) Esercizio dell'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni per almeno un anno + apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione

L'esperienza lavorativa può essere maturata in qualità di

- titolare lavorante di ditta individuale;
- socio lavorante di società di persone;
- amministratore lavorante di società di capitali;
- associato in partecipazione con apporto di lavoro;
- lavoratore dipendente (operaio qualificato);
- collaboratore familiare lavorante;
- collaboratore coordinato e continuativo/collaboratore a progetto; *(la fattispecie dovrà essere valutata caso per caso per accertare le mansioni effettivamente svolte durante la collaborazione/progetto);*
- prestatore di lavoro somministrato (già interinale);

CAMERA DI COMMERCIO DI MACERATA

- prestatore di lavoro ripartito;
- prestatore di lavoro somministrato.

in una impresa esercente la categoria di attività per la quale si chiede il riconoscimento dei requisiti (per la mecatronica è necessaria esperienza maturata in imprese abilitate sia all'attività di meccanica-motoristica che all'attività di elettrauto).

L'esperienza lavorativa deve essere maturata in una impresa esercente l'autoriparazione (ed in particolare la specifica categoria per cui si richiede l'abilitazione). Non possono essere prese in considerazione esperienze maturate in imprese di tipo diverso quali, ad esempio, le imprese costruttrici di veicoli o parti di essi.

Non è necessario che l'attività sia stata svolta continuativamente, ma deve essere stata esercitata negli ultimi cinque anni (**si considera valido il quinquennio precedente alla dichiarazione di inizio attività**).

Il titolo di studio può essere stato conseguito anche durante o dopo lo svolgimento dell'attività lavorativa.

N.B. Requisito sostanziale per aver maturato il requisito tecnico è l'effettivo esercizio dell'attività che potrà essere verificato dall'Ufficio del registro delle imprese, anche a campione, presso i competenti istituti assistenziali e previdenziali. In particolare, per titolari di impresa, soci e amministratori di società l'attività lavorativa deve essere comprovata da iscrizione all'INAIL.

4) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea in materia attinente l'attività

Non necessita esperienza lavorativa

I titoli di studio validi sono:

TITOLI DI STUDIO	CATEGORIE ALLE QUALI IL TITOLO DI STUDIO ABILITA		
	MECCATRONICA	CARROZZERIA	GOMMISTA
DIPLOMI DI QUALIFICA			
Meccanico riparatore autoveicoli	SI	SI	SI
Operatore meccanico	SI	SI	SI
Operatore industrie meccaniche e dell'autoveicolo	SI	SI	SI
Operatore termico	SI	SI	SI
Operatore elettronico	NO	NO	NO
DIPLOMI DI MATURITA' PROFESSIONALE			
Tecnico delle industrie meccaniche	SI	SI	SI
Tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	SI	SI	SI
DIPLOMI DI MATURITA' TECNICA			
Istituto tecnico industriale con specializzazione:			
Meccanica	NO	SI	SI
Meccanica di precisione	NO	SI	SI
Industria metalmeccanica	NO	SI	SI

CAMERA DI COMMERCIO DI MACERATA

Industria navalmeccanica	NO	SI	SI
Termotecnica	NO	SI	SI
Costruzioni aeronautiche	NO	SI	SI
Perito industriale sperimentale ERGON	NO	SI	SI
Istituto tecnico nautico			
Aspirante alla direzione di macchine di navi merci	NO	SI	SI
LAUREE E DIPLOMI UNIVERSITARI			
Ingegneria meccanica	SI	SI	SI
Ingegneria chimica	SI	SI	SI
Ingegneria aeronautica	SI	SI	SI
Fisica	SI	SI	SI

L'elenco dei titoli di studio è da considerarsi meramente indicativo. Altri titoli di studio in materia attinente l'attività potranno essere presi in considerazione dall'ufficio.

RAPPORTO RESPONSABILE TECNICO-IMPRESA

Il responsabile tecnico deve avere con l'impresa che svolge attività di autoriparazione un “**rapporto di immedesimazione**”. Tale rapporto è ritenuto esistente per le seguenti figure:

- titolare o institore lavorante dell'impresa;
- socio lavorante di società di persone (accomandatario in caso di società in accomandita semplice)
- amministratore lavorante di società di capitale
- lavoratore dipendente (anche part-time purché vi sia coerenza tra l'orario di apertura dell'officina e l'orario di lavoro del responsabile tecnico)
- collaboratore familiare
- associato in partecipazione con apporto di lavoro;
- procuratore (dalla procura deve risultare l'attribuzione degli specifici poteri legati allo svolgimento dell'attività di autoriparazione)
- prestatore di lavoro somministrato (ex interinale);
- prestatore di lavoro ripartito

La qualifica di titolare/socio/amministratore lavorante è attestata da iscrizione all'INAIL.

Forme contrattuali diverse da quelle indicate, possono essere valutate di volta in volta.

Al riguardo si consiglia di acquisire preventivamente il parere della Camera di commercio mediante richiesta di un parere da inviare alla casella di posta elettronica telemaco@mc.camcom.it

NON possono instaurarsi con il responsabile tecnico rapporti di:

- **collaborazione esterna**
- **lavoro intermittente**
- **lavoro a progetto**

E' obbligatoria la nomina di un responsabile tecnico per ogni officina dell'impresa. Da ciò consegue che **uno stesso responsabile tecnico non può svolgere l'incarico per più imprese.**

Può ritenersi possibile che una medesima persona sia preposta nella qualità di responsabile tecnico per due distinte unità locale (officine) della stessa impresa che risultino tra loro contigue o, comunque, talmente prossime da consentire nella realtà dei fatti a tale persona di svolgere con totale piena responsabilità la propria funzione. La dimostrazione della contiguità delle officine è, naturalmente, a carico dell'impresa che dovrà rilasciare apposita dichiarazione all'atto della dichiarazione di inizio attività.

CASI PARTICOLARI

Interventi fuori officina - Gli interventi di emergenza e in generale tutti quelli in cui la riparazione dei veicoli debba avvenire sul posto possono essere svolti al di fuori di un locale idoneamente attrezzato. L'impresa deve, anche per tali interventi, possedere i requisiti tecnico professionali (Circolare ministeriale 387286 del 01/06/1995).

Competenze dei carrozzieri – I carrozzieri possono effettuare interventi su componenti del veicolo estranee all'attività specifica e rientranti in altre categorie di autoriparazione (es. elementi dell'impianto elettrico, del motore, pneumatici) solo limitatamente al distacco e al riposizionamento di tali elementi. L'intervento deve riguardare esclusivamente componenti il cui smontaggio sia indispensabile per la riparazione o il rifacimento di parti di carrozzeria (Circolare ministeriale del 610/fp2 del 15/07/1996).

AMBITO DI COMPETENZA DEL REGISTRO IMPRESE

Le imprese artigiane, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 **presentano le denunce alla Commissione provinciale per l'artigianato. La competenza dell'Ufficio del Registro delle imprese è quindi limitata alle imprese non artigiane.**

In proposito si rammenta che le imprese con responsabile tecnico diverso dal titolare di impresa individuale e dal socio lavoratore di società sono da considerarsi in ogni caso non artigiane.

PROCEDURE

Le imprese (individuali o società) debbono presentare la segnalazione certificata di inizio attività di autoriparazione al registro imprese mediante una pratica ComUnica a cui andranno allegati: un modello "SCIA AUTORIPARATORI" e un modello P122 per ogni responsabile tecnico nominato.

Se il responsabile tecnico è diverso dal titolare/legale rappresentante occorre allegare anche il modello di accettazione carica..

La data di inizio attività deve essere contestuale alla data di presentazione della SCIA.

Tutte le successive modifiche relative alla stessa attività e/o alla persona del responsabile tecnico vanno presentate entro 30 giorni da quando si sono verificate: si fa presente che un responsabile tecnico può essere cessato solo se è stata fatta la sua sostituzione, altrimenti l'impresa deve sospendere l'attività.

CAMERA DI COMMERCIO DI MACERATA

La cessazione da eventuali cariche sociali della persona che svolge anche la funzione di responsabile tecnico **non implica la cessazione da quest'ultima funzione sino a quando la società non provveda alla sostituzione**: in caso contrario la società è **tenuta a sospendere l'attività**.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 5 febbraio 1992, n. 122
D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558
Legge 7 agosto 1990 n. 241
D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581
Decreto Legge 9/2/2012 n. 5, art. 39
Legge 11 dicembre 2012, n. 224
Circolare Ministero della Pubblica istruzione del 27.06.1990
Circolare Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 3286 del 19.06.1992
Circolare Ministero della Pubblica istruzione del 29.09.1992
Circolare Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13.09.1993
Parere Consiglio Universitario Nazionale del 14.09.1993
Circolare Ministero della Pubblica istruzione del 28.11.1994
Circolare Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 912 del 25.01.1995.
Circolare Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 1.06.1995
Circolare Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 19.06.1995
Circolare Ministero della Pubblica istruzione del 08.09.1995
Circolare Ministero della Pubblica istruzione del 16.11.1995
Circolare Ministero della Pubblica istruzione del 01.03.1996
Circolare Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 610 del 15.07.1996
Circolare Ministero della Pubblica istruzione del 9.12.1997
Parere Consiglio Universitario Nazionale del 28.03.2002
Circolare Ministero Attività produttive del 24.10.2002
Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 art. 14 comma 12
Circolare Ministero Attività produttive 10556 del 18.11.2005
Circolare Ministero Attività produttive 10711 del 24.11.2005
Circolare Ministero Sviluppo Economico del 9.02.2007
Circolare Ministero Sviluppo Economico del 22.10.2007
Circolare Ministero Sviluppo Economico del 31.10.2007
Circolare Ministero Sviluppo Economico del 3.12.2007
Parere Consiglio Universitario Nazionale del 21.03.2007 n. 102
Circolare Ministero Sviluppo Economico del 27.03.2007
Circolare Ministero Sviluppo Economico del 31.03.2008